

E' il meccanismo del netto frontiera, in merito al quale permangono ancora incertezze

# Doppia strada per i dividendi

## Residenza in Italia: ritenuta al 26%. C/c estero: sostitutiva

DI MARIA LUCIA DI TANNA  
E DAVIDE GRECO

I dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche residenti in Italia, per il tramite di intermediari finanziari italiani, sono soggetti alla ritenuta del 26 per cento ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del dpr n. 600/1973. Tale ritenuta, come noto, viene applicata sul dividendo al netto delle imposte estere (trattasi del meccanismo c.d. "netto frontiera") ed esaurisce ogni adempimento a carico del contribuente. Il netto frontiera non è altro che la differenza tra il dividendo lordo e la ritenuta in uscita applicata dallo Stato estero. Tale ritenuta in uscita, è bene ricordare, può essere ridotta in virtù dell'applicazione delle Convenzioni internazionali (ove esistenti).

Di contro, invece, il dividendo "incassato" direttamente all'estero (accreditato su un conto estero) è tassato in Italia con imposta sostitutiva da liquidare direttamente in dichiarazione

RM1	RM2	RM3	RM4	RM5	RM6	RM7	RM8	RM9	RM10	RM11
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

Il dividendo va dichiarato nel quadro RM del modello Redditi

dei redditi. In tale caso, l'imposta viene calcolata sul valore lordo del dividendo, il quale dovrà essere dichiarato nel quadro RM del modello Redditi per l'autoliquidazione dell'imposta sostitutiva.

Nelle istruzioni al modello dichiarazione dei redditi PF 2022, dopo essere stato precisato che nella sezione V del quadro RM vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quel-

li che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti, e tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura, viene ancora una volta ribadito che nel rigo RM 12, colonna 3 deve essere indicato, l'ammonta-

re del dividendo "al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto".

Quanto precisato dall'Agenzia, da ultimo, nella dichiarazione dei redditi 2022 è stato confermato anche nella Risposta ad interpello n. 111 del 2020, ove l'ufficio era stato chiamato a giudicare di un trust revocabile che, come sappiamo, nel nostro ordinamento non dà luogo ad un autonomo soggetto passivo d'imposta cosicché i suoi redditi sono tassati in capo al disponente. Nel caso di specie, dopo aver ribadito che in caso di trust revocabile "l'imposizione dei redditi formalmente prodotti dal trust avviene nei confronti del disponente", l'Agenzia delle entrate ha precisato che, relativamente ai redditi di capitale, "nel caso in cui (...) la materiale riscossione degli utili distribuiti dai soggetti non residenti non dovesse avvenire per il tramite di un intermediario residente che interviene nella riscossione del reddito in qualità di sostituto d'imposta, trova applicazione l'articolo 18

del tuir, il quale dispone che tali redditi devono essere assoggettati in Italia ad un'imposizione sostitutiva da applicare all'utile distribuito dal soggetto non residente, che va considerata al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo". Tale "aggravio fiscale" può essere, tuttavia, temperato attraverso l'intervento dell'intermediario italiano. Sappiamo, infatti, che - come previsto dalla Circolare 19/E del 2014, paragrafo 9 - al fine di poter "usufruire" della tassazione sul c.d. "netto frontiera" è possibile richiedere alle banche italiane di intervenire nella riscossione del provento (anche in relazione a partecipazioni non affidate in custodia o amministrazione alla banca). L'Amministrazione finanziaria ha, infatti, chiarito che "i sostituti d'imposta che intervengono nella riscossione dei redditi derivanti da attività finanziarie estere applicheranno le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive dietro specifico incarico a cura del contribuente".